



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 giugno 2013 (09.07)  
(OR. en)**

**10528/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0156 (COD)**

---

**CODEC 1335  
DENLEG 56  
AGRI 361  
SAN 205  
PE 257**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: **ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA  
LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, agli alimenti destinati a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione  
– Risultati della seconda lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 10-13 giugno 2013)

---

#### **I. VOTAZIONE**

Il Parlamento europeo ha votato in seconda lettura l'11 giugno 2013. Poiché non è stato adottato alcun emendamento, il presidente del Parlamento europeo ha dichiarato approvata la posizione del Consiglio in prima lettura.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo è allegato alla presente nota.

## **II. ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO**

Poiché il Parlamento europeo ha approvato la posizione del Consiglio in prima lettura, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio in prima lettura, a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera a), del TFUE.

Dopo la firma del presidente del Parlamento europeo, del presidente del Consiglio e dei segretari generali delle due istituzioni, l'atto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea.

---

## **Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e alimenti a fini medici speciali \*\*\*II**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 giugno 2013 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (05394/1/2013 – C7-0133/2013 – 2011/0156(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05394/1/2013 – C7-0133/2013),
  - visto il parere motivato inviato dal Senato italiano, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 ottobre 2011<sup>1</sup>,
  - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura (COM(2013)0241),
  - vista la sua posizione in prima lettura<sup>2</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0353),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0191/2013),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
  2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
  3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
  4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

---

<sup>1</sup> GU C 24 del 28.1.2012, pag. 119.

<sup>2</sup> Testi approvati del 14.6.2012, P7\_TA(2012)0255.

5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**Dichiarazione della Commissione sui pesticidi**

Nell'attuare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), la Commissione presterà particolare attenzione ai pesticidi contenenti sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti classificati dal regolamento (CE) n. 1272/2008<sup>1</sup> come mutageni di categoria 1A o 1B, cancerogeni di categoria 1A o 1B, tossici per la riproduzione di categoria 1A o 1B o considerati nocivi per il sistema endocrino con possibili effetti negativi sull'uomo, o molto tossici, o tali da causare effetti critici, quali effetti neurotossici o immunotossici sullo sviluppo, con l'obiettivo ultimo di evitarne l'uso.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, nonché recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).